

13 luglio 2007 0:00

INPDAP: UNA TASSA CERTA PER UN CREDITO IPOTETICO. OVVERO: QUANDO INVECE CHE "DI DIRITTO" SAREBBE MEGLIO DIRE "D'UFFICIO"

di Annapaola Laldi

ATTENZIONE, NOVITA' IMPORTANTE

ovvero (sottotitolo) Evviva! Finalmente il buon senso e la giustizia hanno vinto!

Il decreto del Ministero delle Finanze 45 del 7/3/07 e' stato modificato dalla legge 222/07 che ha convertito il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008 (d.l.159/07). L'art. 3-bis della stessa ha di fatto annullato le disposizioni che prevedevano l'automaticita' dell'iscrizione dei dipendenti e pensionati INPDAP alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie. In pratica dal 3/12/07 tale iscrizione diventa **volontaria**, da comunicarsi in forma scritta, e quindi le iscrizioni automatiche gia' avvenute -nonche' le comunicazioni di "non adesione" gia' inviate- si annullano.

Si riparte dall'inizio, e ci auguriamo che tutti i soggetti interessati vengano presto informati dettagliatamente al riguardo.

La pulce nell'orecchio, questa volta, me l'ha messa una nota inserita ai primi di luglio nella rubrica "Di' la tua", dove si denuncia **la silenziosa introduzione di un prelievo mensile dello 0,15% a carico dei pensionati INPDAP** (Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche), **a meno che la persona interessata non notifichi la propria opposizione.**

Dato che quella nota reca tutti i dati utili per individuare il Decreto Ministeriale che e' alla base di tale prelievo, sono riuscita a pescarlo e, una volta letto, ho fatto qualche altra ricerca in merito, recandomi anche, il 4 luglio, alla sede INPDAP di Firenze, disposta a fare una lunga coda per parlare con un impiegato. La coda pero' mi e' stata risparmiata da due fatti: in primo luogo, l'usciera mi ha consegnato il fac-simile per manifestare la propria volonta' contraria, e, in secondo luogo, ho notato un grande cartello scritto a mano, in cui si dice che **l'INPDAP inviera' quanto prima a tutti i suoi pensionati una comunicazione a proposito di questo argomento.** In calce, **la data** entro la quale va espresso il proprio rifiuto (**25 ottobre 2007**), **l'indirizzo telematico** dell'Istituto (clicca qui (<http://www.inpdap.gov.it>)), dove non si trova granché, e il **numero verde** dello stesso: **800105000** che invece funziona bene.

Caduto, così, il primo motivo di tensione/tenzone, cioè quello relativo alla "silenziosita'" dell'operazione, mi sono potuta dedicare con calma all'approfondimento della questione. Prima di riferirne, passo per passo, devo però anticipare che, **oltre ai pensionati dell'INPDAP, sono soggetti alla novita' del prelievo** (sempre con possibilità di revoca entro la data predetta) **anche i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP** (per esempio, i ferrovieri che sono iscritti all'INPS). Per tutti i pensionati l'aliquota mensile ammonterà allo 0,15% della pensione, per i dipendenti in servizio, invece, allo 0,35% della "retribuzione contributiva". Tutte queste categorie hanno però facoltà di revoca. I dipendenti pubblici iscritti già all'INPDAP (insegnanti e molti altri), invece, pagano da anni questo fatidico 0,35%; per loro, dunque, non cambia niente, né hanno facoltà di revoca.

Ma da dove scaturisce questa ulteriore gabella per categorie prima non soggette? Scaturisce da un fatto apparentemente positivo: l'INPDAP, che prima offriva crediti (cessione del quinto dello stipendio, piccoli prestiti, mutui, ecc.) e servizi sociali soltanto ai suoi iscritti in attività di servizio, ha esteso queste agevolazioni anche ai pensionati e agli altri dipendenti pubblici, ma, per poter accedere a questa possibilità, le nuove categorie ammesse devono dare un contributo, per così dire, di solidarietà.

Niente di male, evidentemente, se non fosse per il fatto che il Decreto Ministeriale 7/3/2007, n. 45 e' partito col piede sbagliato. Invece di **proporre** alle nuove categorie **l'iscrizione** alla "gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", ve **le iscrive d'ufficio**, lasciando solo aperta per un tempo limitato la possibilità di rifiutare quello che nella norma viene chiamato pomposamente "diritto".

Che la cosa abbia un vago odore di bruciaticcio nessuno può negarlo. L'operazione sembra purtroppo dettata dalla speranza che molti non si accorgano di niente (chi legge davvero con attenzione le comunicazioni che riceve?) e diventino quindi contribuenti inconsapevoli di questa gestione che, tra l'altro, eroga prestiti e crediti soltanto "periodicamente sulla base delle disponibilità di bilancio", (Allegato 1). E sinceramente, specie a questi lumi di

luna, in cui ci si ritrova utenti di tutt'un po' senza avere espresso alcun assenso esplicito, che anche un ministero usi questo sistema surrettizio da' parecchia noia.

Veniamo dunque al famigerato Decreto Ministeriale (del Ministero dell'Economia e Finanze) (D.M.) 7/3/2007, n. 45 (Allegato 2) che s'intitola: **"Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP"**, e il cui testo e' pubblicato sulla G.U. 10 aprile 2007, n. 83.

E' uno di quei decreti gineprai, in cui ci si deve districare tra un mucchio di rimandi a leggi precedenti, come del resto anticipa proprio il titolo. Infatti, questo D.M. scaturisce in particolare da due disposizioni di legge, la prima delle quali risale addirittura al 1996. Infatti, **l'art. 1 comma 245 della L. 23.12.1996** stabiliva:

"comma 245: E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari" (clicca qui (<http://www.parlamento.it/leggi/96662105.htm#1.238>)).

Bisogna aspettare nove anni perche' un'altra legge di fine anno, la **L. 23.12.2005, n. 266 (articolo unico comma 347)** dia il mandato di fissare i dettagli dell'operazione: *"comma 347: Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalita' di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP"* (clicca qui (http://www.camera.it/parlam/_leggi/052661.htm)).

Il D.M. che ci interessa non fa, dunque, che dettare il regolamento di qualcosa che era già stato imbastito in passato. In particolare, appunto, estende i benefici creditizi e sociali a delle categorie che finora non potevano usufruirne, in particolare: ai pensionati INPDAP (art. 1/1/a) e ai "dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP" (art. 1/1/b).

L'art. 2 -quello incriminato- stabilisce **l'iscrizione di diritto** alla "gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" che era stata istituita, come abbiamo visto, nel lontano 1996, detta l'obbligo del versamento dei contributi e fissa anche i termini per notificare la disdetta da parte degli interessati.

A quanto si capisce, **la disdetta puo' avvenire in due tempi**. O **"in anteprima"**, cioè entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. (art. 2/1) -cioe' entro il 25 ottobre 2007-, oppure **successivamente**, e cioè "entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale e' stata applicata la ritenuta di cui all'art. 3". Il terzo comma dello stesso articolo 2 stabilisce infine che "la contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile".

L'art. 3 fissa le aliquote contributive: lo 0,35% "della retribuzione contributiva" per i dipendenti in servizio (parificandoli ai dipendenti statali già iscritti all'INPDAP che pagano questa aliquota da sempre) (comma 1), e lo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione per tutti i pensionati (comma 2).

L'art. 4 entra nel merito del "prolungamento della cessione" e non riguarda il nostro argomento.

Questo e' tutto per quanto concerne il meccanismo del decreto.

Un ulteriore problema riguarda l'individuazione delle categorie interessate. Non tanto i pensionati INPDAP, che sono ben circoscrivibili, quanto gli altri pensionati e dipendenti in servizio. Infatti, **l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, richiamato nell'articolo 1/1/b del nostro D.M. (Allegato 3) spiega che cosa si intende per "amministrazioni pubbliche", ma il punto e' che da esso non si evince quali di questi enti ed amministrazioni siano gestiti, ai fini pensionistici, dall'INPDAP o da un altro istituto.

Inoltre non si sa neppure se tutti questi altri pensionati e dipendenti, che per ora sono estranei all'INPDAP, riceveranno una comunicazione personale che li ragguagli sulla novita' che li aspetta. Come ho detto all'inizio, il cartello letto alla sede INPDAP di Firenze assicura che l'istituto avvertira' i propri pensionati (ma quando?), ma gli altri interessati chi li avvertira', e come e quando? Infatti, vana sarebbe una comunicazione che arrivasse troppo a ridosso della data di scadenza prevista per esprimere la volonta' contraria... ammesso che non si perda nei meandri delle nostre poste.

Ne consegue che ogni persona deve informarsi bene da se' circa la propria posizione e agire di conseguenza

rispetto al D.M. di cui stiamo parlando.

Tutti quanti, poi, quindi anche i pensionati INPDAP, devono valutare attentamente se l'iscrizione di diritto alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" rappresenta per loro un onore o un onere. Se, cioè, l'offerta creditizia e sociale dell'INPDAP sia per loro una possibilità positiva che merita di essere pagata col contributo richiesto, o se, invece, essa sia superflua, nel qual caso il contributo imposto diventerebbe una perdita secca. Una volta stabilito tutto ciò, la persona potrà operare più serenamente la sua scelta: non fare niente, e accettare l'iscrizione "di diritto" alla "Gestione unitaria" con la possibilità futura di usufruire del servizio offerto, oppure opporsi all'iscrizione con una raccomandata A.R. (Allegato 4) entro i termini già citati. Un'ultima cosa mi pare importante. **In tutta questa incertezza sulla comunicazione della novità a ciascun interessato, trovo opportuno che chi è già al corrente della questione chiami in causa i sindacati di categoria, le associazioni di utenti e consumatori e, perché no, anche deputati e senatori allo scopo di fare pressione sul ministero dell'Economia e Finanze e le altre competenti amministrazioni affinché sia resa obbligatoria la comunicazione *ad personam* e sia spostato il termine per la disdetta.**

A meno che... **A meno che non ci si voglia mobilitare per chiedere la revoca di questo insidioso decreto e la sua sostituzione con un altro più corretto e civile**, in cui pensionati e dipendenti in servizio che lo ritengono opportuno siano invitati a iscriversi alla "Gestione unitaria".

Ed è così che personalmente chiamo in causa l'Aduc e l'onorevole Donatella Poretti affinché si attivino per quanto ritengono di loro competenza per far luce su questa vicenda non limpida e avanzare le proposte di modifica parziale o radicale che riterranno più opportune.

(a cura di Annapaola Laldi)

Allegati

- 1 - clicca qui (<http://www.aduc.it/generale/files/allegati/ALLEGATO1.doc>)
- 2 - clicca qui (http://www.aduc.it/generale/files/allegati/ALLEGATO2-decreto-45_2007.pdf)
- 3 - clicca qui (<http://www.aduc.it/generale/files/allegati/ALLEGATO3.doc>)
- 4 - clicca qui (http://sosonline.aduc.it/modulo/inpdap+tassa+certa+credito+ipotetico+disdetta_12209.php)